FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0038/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0020/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Gabriele Carlotti - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0020/2026-2027, proposto dalla società S.P.D. Amiternina Scoppito in data 23 agosto 2026,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Abruzzo della Lega nazionale dilettanti, pubblicata sul Comunicato ufficiale del medesimo Comitato n. 10 del 20 agosto 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza n. 0001/CFA/2026-2027 del 27 agosto 2026;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza del 10 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia e udito l'Avv. Cristiano Carbonara per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il Comunicato ufficiale n. 72 del 28 marzo 2025, il Comitato regionale Abruzzo della Lega nazionale dilettanti ha reso noto che il proprio Consiglio direttivo, nella riunione del 5 marzo 2025, aveva deliberato in ordine alla riforma del Campionato regionale di Promozione secondo un piano di transizione, dando seguito a quanto già concordato negli incontri con le società sportive svoltisi nel 2023.

Il piano prevedeva che gli organici fossero così composti: per la stagione sportiva 2025/2026, un organico di 36 squadre suddivise in due gironi da 18; per la stagione sportiva 2026/2027, un organico di 34 squadre suddivise in due gironi da 17; per la stagione sportiva 2027/2028, un organico di 32 squadre suddivise in due gironi da 16.

Il medesimo Comunicato precisava che il numero di promozioni e retrocessioni avrebbe continuato a dipendere, come in passato, dal numero delle squadre abruzzesi retrocesse dal Campionato di Serie D all'Eccellenza regionale, e rinviava a un successivo comunicato la disciplina delle modalità di svolgimento dei play-off e dei play-out.

2. Con il Comunicato ufficiale n. 1 del 2 luglio 2026, il Comitato regionale Abruzzo ha pubblicato le disposizioni relative all'attività ufficiale della stagione sportiva 2026/2027.

In tale atto, sotto la rubrica «*Promozione - a) Organico*», è stato indicato l'elenco delle società che avevano *«diritto a richiedere l'iscrizione al campionato di Promozione 2026/2027»*, elenco composto da 34 società.

Immediatamente di seguito a tale elenco, il medesimo Comunicato ufficiale n. 1 ha espressamente stabilito che *«[i]l Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di valutare, dopo il termine ordinatorio di iscrizione, la consistenza organica delle Società iscritte ed effettuare le opportune valutazioni in merito all'eventualità o meno di procedere alle Domande di ripescaggio per le Società non aventi titolo».*

Identica riserva è stata inserita, nel medesimo Comunicato, in relazione a ciascuno degli altri campionati regionali, e segnatamente ai Campionati di Eccellenza, di Prima Categoria e di Seconda Categoria.

Il Comunicato ufficiale n. 1 ha altresì fissato al 13 luglio 2026 il termine ordinatorio per il perfezionamento dell'iscrizione al Campionato di Eccellenza, al 20 luglio 2026 il termine ordinatorio per il perfezionamento dell'iscrizione al Campionato di Promozione e al 27 luglio 2026 il termine ordinatorio per il perfezionamento dell'iscrizione ai Campionati di Prima e di Seconda Categoria.

3. Con il Comunicato ufficiale n. 6 del 23 luglio 2026, il Comitato ha pubblicato l'elenco aggiornato delle società aventi diritto alla partecipazione al campionato di Promozione, il quale risultava ormai composto da 32 unità, precisando che la società Union Fossacesia Calcio avrebbe dovuto perfezionare gli adempimenti relativi all'iscrizione entro il termine perentorio del 27 luglio 2026, ore 23:59.

4. Con il Comunicato ufficiale n. 7 del 30 luglio 2026, il Comitato regionale Abruzzo ha reso note le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo nella riunione del 29 luglio 2026 in ordine agli organici dei Campionati di Promozione e di Prima Categoria.

4.1. Quanto al Campionato di Promozione, il Consiglio direttivo:

- ha richiamato l'art. 49 delle Norme organizzative interne della F.I.G.C. e gli artt. 16, 30 e 32 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti, dai quali ha fatto discendere la propria competenza in ordine all'organizzazione del Campionato di Promozione, alla determinazione e al completamento del relativo organico, nonché all'adozione delle conseguenti decisioni di carattere tecnico-organizzativo;

- ha considerato che il piano di riforma pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 72 del 28 marzo 2025 costituiva una precedente deliberazione dello stesso Consiglio direttivo e poteva essere modificato mediante una nuova deliberazione adeguatamente motivata, in presenza di sopravvenute ed evidenti esigenze organizzative nonché nell'interesse della sostenibilità complessiva dei Campionati regionali;

- ha preso atto che, alla scadenza del termine stabilito per le iscrizioni al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2026/2027, le società aventi diritto regolarmente iscritte risultavano complessivamente 31;

- ha preso atto, altresì, che la società Union Fossacesia non aveva provveduto all'iscrizione al Campionato entro il termine perentorio del 27 luglio 2026;

- ha considerato che il completamento dell'organico a 34 società avrebbe richiesto l'ammissione, tramite ripescaggio, di tre società provenienti dal Campionato di Prima Categoria, con conseguente significativo depauperamento dell'organico di quest'ultimo Campionato;

- ha ritenuto che, in un'ottica generale di sostenibilità, equilibrio, armonicità e regolarità dei Campionati regionali di Promozione, risultasse opportuno anticipare di una stagione sportiva il completamento della riforma già programmata;

- ha considerato, infine, che l'ammissione di una sola società proveniente dal Campionato di Prima Categoria consentiva di costituire il Campionato di Promozione con 32 società, suddivise in due gironi da 16 squadre, realizzando sin dalla stagione sportiva 2026/2027 l'assetto originariamente previsto a decorrere dal 30 giugno 2027.

4.2. All'esito, il Consiglio direttivo ha deliberato di:

- modificare il piano di riforma approvato e pubblicato con il Comunicato ufficiale n. 72 del 28 marzo 2025;

- anticipare al 30 giugno 2026 il completamento della riforma del Campionato di Promozione, originariamente previsto al 30 giugno 2027;

- determinare, per la stagione sportiva 2026/2027, l'organico del Campionato di Promozione in complessive 32 società, suddivise in due gironi da 16 squadre;

- procedere, conseguentemente, all'ammissione al Campionato di Promozione di una sola società, individuata secondo l'ordine della graduatoria di ripescaggio;

- approvare l'organico e la composizione dei gironi.

4.3. Il medesimo Comunicato ufficiale n. 7 ha dato atto che, esaminate le domande pervenute e applicati i criteri e i livelli di priorità previsti dalla disciplina dei ripescaggi, era stata approvata la graduatoria delle domande di ammissione al Campionato di Promozione.

Tale graduatoria risulta articolata in livelli e in distinte graduatorie interne al medesimo livello.

Al *«Livello 1 - Graduatoria A»*, riservato alle *«Società retrocesse al Campionato sottostante»*, figura in prima e unica posizione la società Rosciano River Arabona, con punteggio 14,80.

Al *«Livello 1 - Graduatoria B»*, riservato alle *«Società non promosse dal Campionato sottostante»*, figurano, nell'ordine, la società Amiternina Scoppito con punteggio 27,70, la società Lettese con punteggio 23,20, la società Lorenzo Giangiacomo Villa con punteggio 15,20 e la società Pescina MNT con punteggio 8,85.

Al *«Livello 2»*, riservato alle *«Società retrocesse direttamente»*, figura in prima e unica posizione la società Spoltore Calcio, con punteggio 11,00.

4.4. In applicazione dell'ordine dei livelli e delle graduatorie stabilito dai criteri di ripescaggio, è stata ammessa al Campionato di Promozione per la stagione sportiva 2026/2027 la società Rosciano River Arabona, collocata al primo e unico posto del Livello 1 - Graduatoria A.

5. Avverso la deliberazione del Consiglio direttivo del Comitato regionale Abruzzo pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 7 del 30 luglio 2026, che aveva disposto l'anticipazione della riforma del Campionato regionale di Promozione e la conseguente mancata integrazione dell'organico delle squadre partecipanti al detto Campionato, la S.P.D. Amiternina Scoppito ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale federale territoriale.

La società ricorrente ha anche proposto una istanza cautelare.

6. Il Tribunale federale territoriale ha respinto l'istanza cautelare in considerazione della prossimità dell'udienza di discussione e quindi - con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 10 del 20 agosto 2026 - a maggioranza, ha respinto il ricorso nel merito.

6.1. Il Tribunale ha anzitutto ricordato il presupposto, ritenuto non revocabile in dubbio, dell'autonomia della F.I.G.C.-L.N.D. nell'organizzazione delle competizioni, sulla scorta, in particolare, degli artt. 3, comma 2, 9 e 10 dello Statuto federale, laddove si affida specificamente alla L.N.D., tra l'altro, l'organizzazione dei campionati di competenza.

6.2. Quindi il Tribunale ha rilevato che:

- per l'esercizio di tali funzioni, gli artt. 49 delle N.O.I.F. e 16, 30 e 32 del Regolamento della L.N.D. demandano al Consiglio direttivo del Comitato regionale l'organizzazione dei campionati di competenza, la determinazione e il completamento del relativo organico, nonché l'adozione delle conseguenti decisioni di carattere tecnico-organizzativo;

- per il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale ha dichiarato di non avere ragione di discostarsi, le scelte che sono espressione di discrezionalità tecnica possono essere sindacate in sede giudiziale solo allorché siano *"macchiate"* da manifesta erroneità o irragionevolezza e rimangono, pertanto, limitate ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi, citando al riguardo il Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2020 e, in termini, il medesimo Collegio, Sez. I, n. 51/2018 e n. 25/2014;

- si tratta di questioni di carattere organizzativo, per le quali i profili sportivi rilevano in termini di connessione con situazioni giuridiche soggettive che l'ordinamento generale tutela, ma la cui valutazione in giustizia sportiva deve tenere in considerazione il fondamentale principio di autonomia che impronta i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica;

- occorre stabilire se nella avversata deliberazione fossero ravvisabili i presupposti di manifesta irragionevolezza e sproporzionalità che, come tali, ne consentirebbero il sindacato giudiziale;

- non è tutelabile un diritto al ripescaggio da parte delle società sportive interessate; tale diritto non è previsto da alcuna disposizione delle N.O.I.F. nel caso di integrazione dell'organico per sopravvenuta riduzione del numero delle squadre partecipanti di diritto, sicché dette società sono titolari di una mera aspettativa, fermo restando che ogni decisione assunta non può prescindere dall'obiettivo prioritario di assicurare il regolare, ordinato e tempestivo svolgimento delle competizioni sportive, citando al riguardo Cons. Stato, Sez. V, n. 1362/2020, n. 1367/2020 e n. 1370/2020;

- tali considerazioni valgono anche nel caso in cui, come nella specie, il Consiglio direttivo si era determinato a concedere l'opportunità di fare domanda per l'integrazione dell'organico, in quanto l'esercizio del potere organizzativo è pur sempre revocabile ed emendabile in ragione di oggettive esigenze di interesse pubblico che sembrano sussistere;

- nel Comunicato ufficiale impugnato si dà ampia ed esaustiva motivazione dell'anticipazione della riforma dei campionati e delle sottese esigenze di necessità e urgenza, tenuto conto che alla scadenza del termine stabilito per le iscrizioni al Campionato di Promozione le società aventi diritto regolarmente iscritte risultavano complessivamente 31; che la società Union Fossacesia non aveva provveduto all'iscrizione entro il termine perentorio del 27 luglio 2026; che il completamento dell'organico a 34 società avrebbe richiesto il ripescaggio di tre società provenienti dal Campionato di Prima Categoria, con conseguente significativo depauperamento dell'organico di quest'ultimo Campionato;

- al fine di salvaguardare la sostenibilità, l'equilibrio competitivo e la regolarità del Campionato di Prima Categoria, superando le criticità numeriche riscontrate nella precedente stagione sportiva, il Consiglio direttivo aveva ritenuto opportuno anticipare di una stagione sportiva il completamento della riforma già programmata, così procedendo all'ammissione di una sola società proveniente dal Campionato di Prima Categoria, e cioè la Rosciano River Arabona, collocata al primo posto del Livello 1 - Graduatoria A, al fine di costituire il Campionato di Promozione con 32 società suddivise in due gironi da 16 squadre, realizzando sin dalla stagione sportiva 2026/2027 l'assetto originariamente previsto a decorrere dal 30 giugno 2027.

6.3. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto il provvedimento impugnato esente da vizi, anche ai fini dell'insussistenza della lamentata illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione, in quanto lo stesso aveva adeguatamente dato conto dei motivi che avevano portato all'anticipazione della riforma.

7. Con reclamo depositato in data 23 agosto 2026, con contestuale istanza cautelare, la società S.P.D. Amiternina Scoppito ha impugnato la decisione di primo grado formulando sei motivi di censura, di cui meglio si dirà nel prosieguo.

7.1. La società ha anche reiterato l'istanza cautelare di sospensione dell'inizio dei Campionati di Prima Categoria e di Promozione fino alla definizione del giudizio, deducendo il *periculum in mora* e il *fumus boni* iuris, quest'ultimo fondato in particolare sulla mancata applicazione dell'art. 50 delle N.O.I.F., e richiamando l'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

7.2. La società ha concluso chiedendo:

- in via principale, la riforma, l'annullamento o la declaratoria di inefficacia della decisione impugnata, con conseguente ordine al Comitato regionale Abruzzo di organizzare il Campionato di Promozione a 34 squadre per la stagione sportiva 2026/2027;

- in via subordinata, l'accertamento dell'eccesso di potere e la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia del Comunicato ufficiale impugnato, con l'effetto di dichiarare il Comitato Regionale tenuto a consentire la partecipazione al Campionato di Promozione di tutte le 34 squadre ritenute aventi diritto;

- in via ulteriormente subordinata, l'accertamento del diritto a partecipare al Campionato di Promozione, anche in soprannumero;

- in via ancora più gradata, l'accertamento dell'illogicità della motivazione del Comunicato impugnato nella parte in cui viene espressamente riconosciuto il diniego di svolgere i ripescaggi per necessità non provate, non descritte e non specificate, con ordine di svolgimento delle procedure di ripescaggio sia in Promozione sia nei campionati inferiori.

8. Con ordinanza n. 1/2026-2027, è stata respinta l'istanza cautelare e disposta la fissazione della data di discussione del reclamo nel merito.

Come in primo grado, le società intimate non si sono costituite in giudizio.

9. All'udienza del 10 settembre 2026, il reclamo è stato chiamato e, udito il difensore della società reclamante , trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

10. In via preliminare, il Collegio dubita dell'ammissibilità del reclamo.

Infatti, questo - come pure, almeno a prima lettura, in primo grado - risulta notificato solo alle altre società A.S.D. Rosciano River Arabona e A.S.D. Lettese, che avevano presentato domanda di ripescaggio, non anche al contraddittore necessario, cioè al Consiglio direttivo del Comitato regionale Abruzzo, autore dell'atto impugnato.

Ne discenderebbe la violazione dell'art. 101, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e, dunque, per la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa che ne conseguirebbe, l'inammissibilità del reclamo (giurisprudenza costante; da ultimo, CFA, SS.UU., n. 118/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 74/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025).

In applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, non occorre, tuttavia, approfondire il profilo della corretta costituzione del rapporto processuale almeno in questa fase d'appello, in quanto il reclamo è infondato nel merito.

11. Con il primo motivo la reclamante deduce l'omessa applicazione dell'art. 50 delle N.O.I.F., sostenendo che la modifica dell'organico del Campionato di Promozione, incidendo sull'ordinamento del campionato, avrebbe potuto spiegare effetti soltanto a decorrere dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è stata deliberata, e che la stagione sportiva 2026/2027 aveva avuto inizio il 1° luglio 2026, quindi prima della pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 7 del 30 luglio 2026.

11.1. Il motivo non è stato proposto in primo grado.

Ora, nel giudizio di impugnazione di un atto, il *thema decidendum* è delimitato dai vizi dedotti, che integrano la *causa petendi*, sicché la deduzione di un vizio non prospettato in primo grado introduce una domanda nuova e non un semplice argomento difensivo.

Dunque, il primo motivo appare inammissibile perché in contrasto con il divieto dei *nova* in appello ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice di giustizia sportiva (giurisprudenza costante; da ultimo: CFA, Sez. I, n. 3/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 73/2025-2026).

Il rilievo, che di per sé precluderebbe l'esame della censura, assume comunque valore assorbente rispetto alla doglianza di omessa pronuncia sul punto, di cui si dirà appresso, non potendo predicarsi l'omessa pronuncia del primo giudice su una questione che non gli era stata sottoposta.

11.2. Peraltro, il motivo è anche infondato nel merito.

Difatti, l'art. 50 delle N.O.I.F., rubricato *«Modifiche all'ordinamento dei Campionati»*, dispone, al comma 1, che *«[l']ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale»* e, al comma 2, che *«[l]a delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore».*

11.3. La disposizione, letta nella sua interezza e non per frammenti, individua con precisione tanto l'oggetto quanto il soggetto della fattispecie regolata.

Quanto al soggetto, il comma 1 riferisce il potere di modifica dell'ordinamento dei campionati esclusivamente alla deliberazione del Consiglio federale, e il comma 2 disciplina l'efficacia differita della *«delibera»* di cui al comma precedente, sicché la regola dell'entrata in vigore dalla stagione successiva accede unicamente agli atti del Consiglio federale.

Il Comunicato ufficiale n. 7 del 30 luglio 2026 non reca una deliberazione del Consiglio federale, bensì una deliberazione del Consiglio direttivo del Comitato regionale Abruzzo, adottata nell'esercizio delle attribuzioni riconosciute dall'art. 49 delle N.O.I.F. e dagli artt. 16, 30 e 32 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti.

Quanto all'oggetto, per *«ordinamento dei Campionati»* deve intendersi ciò che l'art. 49 delle N.O.I.F. - al quale l'art. 50 espressamente si salda, disciplinandone le modifiche - qualifica come tale.

11.4. Ora, l'art. 49, comma 1, delle N.O.I.F. determina puntualmente, per i Campionati professionistici, il numero delle squadre partecipanti e i meccanismi di promozione e retrocessione; disciplina direttamente, anche se in maniera meno dettagliata, il Campionato nazionale Serie D della Lega nazionale dilettanti; mentre, per i Campionati regionali della medesima Lega, si limita a stabilire, alla lettera d), che *«[i]l Campionato … è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi».*

Le N.O.I.F., dunque, non fissano il numero delle squadre partecipanti al Campionato regionale di Promozione, che non entra a comporre l'*«ordinamento dei Campionati»* quale definito dall'art. 49 e, conseguentemente, non è materia sottratta al Comitato regionale né assoggettata alla regola di efficacia differita di cui all'art. 50, comma 2.

La determinazione numerica dell'organico dei campionati regionali costituisce, al contrario, oggetto di una competenza organizzativa ordinaria e a cadenza annuale, come conferma l'art. 49, comma 2, delle N.O.I.F., a mente del quale *«[i]l Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati».*

11.5. Alla medesima conclusione conduce l'argomento sistematico ricavabile dall'art. 49, comma 3, delle N.O.I.F., il quale, con riferimento ai soli Campionati di Serie A, B e C, prevede che ciascuna Lega possa deliberare il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e che *«la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione».*

Se la regola dell'efficacia differita ha dovuto essere espressamente riprodotta per la modifica del numero delle squadre dei campionati professionistici, ciò significa che essa non discende automaticamente da ogni variazione numerica di organico, ma consegue alla circostanza che, per quei soli campionati, il numero delle squadre è direttamente stabilito dall'art. 49, comma 1, e dunque appartiene all'ordinamento dei campionati in senso proprio.

L'assenza di una previsione corrispondente per i campionati regionali della Lega nazionale dilettanti è, pertanto, tutt'altro che casuale e conferma che la consistenza numerica di questi ultimi resta affidata alla determinazione annuale del competente Comitato regionale.

11.6. Non giova alla reclamante il richiamo implicito all'art. 47 delle N.O.I.F. e alla circostanza indiscussa che la stagione sportiva abbia avuto inizio il 1° luglio 2026.

Le N.O.I.F. distinguono nettamente la nozione di *«stagione sportiva»*, di cui all'art. 47, dalla nozione di *«Campionato»*, che designa la singola competizione ufficiale ai sensi dell'art. 48, comma 1.

La determinazione degli organici si colloca, per definizione, all'interno della stagione sportiva e in un momento necessariamente successivo al 1° luglio, poiché presuppone la scadenza dei termini di iscrizione, l'accertamento delle società regolarmente iscritte e la rilevazione delle eventuali vacanze.

Aderire alla tesi della reclamante equivarrebbe a rendere giuridicamente impossibile qualsiasi determinazione dell'organico per la stagione in corso, con esito manifestamente incompatibile con l'art. 49, comma 2, delle N.O.I.F. e con l'art. 32 del Regolamento della Lega nazionale dilettanti.

11.7. Va da ultimo osservato che l'argomento della reclamante si rivela intrinsecamente contraddittorio.

Ove, infatti, si accedesse alla tesi secondo cui la determinazione dell'organico del Campionato regionale di Promozione integra una modifica dell'ordinamento dei campionati riservata - *ex* art. 50 delle N.O.I.F. - alla deliberazione del Consiglio federale, ne conseguirebbe che anche il Comunicato ufficiale n. 72 del 28 marzo 2025 - parimenti recante una deliberazione del Consiglio direttivo del Comitato regionale, e non del Consiglio federale - sarebbe stato adottato da organo privo di attribuzione.

Verrebbe così meno il fondamento stesso della pretesa azionata, che la reclamante costruisce proprio sulla asserita vincolatività del piano di riforma recato da quel Comunicato.

La tesi difensiva, in altri termini, per essere accolta dovrebbe travolgere l'atto sul quale si fonda, il che ne dimostra l'insostenibilità sul piano logico prima ancora che su quello giuridico.

11.8. In conclusione, il primo motivo va dichiarato inammissibile e, comunque, infondato.

12. Con il secondo motivo la reclamante deduce la mancata o errata applicazione dell'art. 32, comma 3, del Regolamento della Lega nazionale dilettanti, sostenendo che il Comitato regionale avrebbe operato un ripescaggio d'ufficio della società Rosciano River Arabona in assenza di una domanda riferita al nuovo assetto a 32 squadre, e che, avendo mutato la conformazione del campionato, avrebbe dovuto riaprire il termine per la presentazione delle domande di ripescaggio.

Il motivo è infondato.

12.1. Difatti, l'art. 32, comma 3, del Regolamento della Lega nazionale dilettanti dispone che *«[n]el caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinunce o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo dei competenti Comitati Regionali, delle Divisioni Nazionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati prima dell'inizio del Campionato».*

La disposizione, per un verso, attribuisce al Consiglio direttivo del Comitato regionale la competenza a decidere sul completamento degli organici e, per altro verso, vincola l'esercizio di tale competenza al rispetto, *«in via prioritaria»*, dei criteri previamente pubblicati.

Essa non impone in alcun modo al Comitato regionale di completare l'organico fino a una determinata soglia numerica, né attribuisce alle società collocate in graduatoria un diritto soggettivo all'ammissione.

La norma, al contrario, presuppone che la determinazione della consistenza dell'organico sia già intervenuta e si limita a disciplinare le modalità con le quali le eventuali vacanze rispetto a quell'organico possono essere colmate.

12.2. Nella specie, il Comunicato ufficiale n. 7 del 30 luglio 2026 dà infatti espressamente atto che, *«esaminate le domande pervenute e applicati i criteri e i livelli di priorità previsti dalla disciplina dei ripescaggi»*, è stata approvata la graduatoria, articolata nel Livello 1 - Graduatoria A, riservato alle società retrocesse al campionato sottostante, nel Livello 1 - Graduatoria B, riservato alle società non promosse dal campionato sottostante, e nel Livello 2, riservato alle società retrocesse direttamente.

L'ammissione della società Rosciano River Arabona è stata disposta *«in applicazione dell'ordine dei livelli e delle graduatorie stabilito dai criteri di ripescaggio»*, essendo tale società collocata al primo posto del Livello 1 - Graduatoria A.

Non si è trattato, pertanto, di un ripescaggio d'ufficio, ma dell'esito vincolato dello scorrimento di una graduatoria formata sulla base di criteri assunti come predeterminati, ai quali il Comitato regionale si è attenuto.

12.3. Quanto alla asserita necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande in ragione del mutato assetto, la censura muove da un presupposto giuridicamente erroneo.

La domanda di ammissione in caso di vacanza di organico non è una domanda riferita a un determinato assetto numerico del campionato, bensì una manifestazione di volontà con la quale la società non avente titolo si candida a occupare un posto che dovesse risultare disponibile, quale che sia il numero dei posti che in concreto si renderanno tali.

La riduzione del numero delle ammissioni non ha modificato né i requisiti di partecipazione alla procedura, né i criteri di formazione della graduatoria, né la posizione relativa delle concorrenti: ha unicamente ridotto il numero dei posti disponibili.

Non si comprende, pertanto, quale utilità avrebbe potuto arrecare alla reclamante la riapertura dei termini, posto che essa aveva già presentato la propria domanda, era stata inserita in graduatoria e vi occupava una posizione che la nuova determinazione non ha in alcun modo alterato.

12.4. Il secondo motivo va, conclusivamente, respinto.

13. Con il terzo motivo la reclamante deduce la disparità di trattamento, precisando di essere consapevole della decisione del Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2020, e osserva che nel caso di specie non si tratterebbe di giudicare sul diritto o meno al ripescaggio, bensì sulla legittimità di modifiche sostanziali ai campionati e al loro ordinamento apportate in pochi giorni e senza trasparenza, favorendo di fatto una sola società.

La società lamenta che il Comitato regionale, pur avendo ravvisato la necessità di integrare l'organico di Promozione, avrebbe premiato la sola società retrocessa dal campionato superiore. In tal modo si sarebbero formalmente creati due campionati differenti, uno descritto dal Comunicato ufficiale n. 1 e uno dal Comunicato ufficiale n. 7, uno di 34 squadre e l'altro di 32, uno per il quale erano state avanzate domande di ripescaggio e l'altro no.

14. Con la quarta censura la reclamante deduce la mancata motivazione sull'eccesso di potere, richiamando gli artt. 13 delle N.O.I.F. e 2, comma 3, del Codice di giustizia sportiva quanto all'efficacia dei comunicati ufficiali.

In particolare, la società censura l'asserita contraddittorietà interna del Comunicato ufficiale n. 7, il quale, mentre per il Campionato di Promozione non ravvisa la necessità di riempire i posti disponibili, per il Campionato di Prima Categoria fonda la propria determinazione sull'esigenza di gironi numericamente omogenei.

Al riguardo, osserva inoltre che nella stagione sportiva precedente il Campionato di Prima Categoria si era regolarmente svolto con due gironi da 13 e due gironi da 14 squadre.

15. I due motivi, stante la loro evidente connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono entrambi infondati.

15.1. A questo proposito, occorre muovere dalla delimitazione dei confini entro i quali è consentito il sindacato del giudice sportivo sugli atti che, come quello impugnato, costituiscono manifestazione di discrezionalità tecnico-organizzativa.

Ora, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza endofederale (per tutte: CFA, SS.UU., n. 96/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 14/2025-2026) ed esofederale (per tutte: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2020), le scelte espressive di tale discrezionalità e, in particolare, quelle relative alla organizzazione dei campionati possono essere sindacate in sede giudiziale

nei soli casi di violazione di legge o nelle ipotesi-limite di errore sui presupposti, manifesta infondatezza, palese illogicità.

Tale conclusione, d'altronde, si pone nel solco di una costante giurisprudenza del giudice amministrativo, e cioè che *"le determinazioni delle federazioni sportive* [come pure, deve logicamente ritenersi, delle Leghe e delle articolazioni di queste] *sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della discrezionalità <<amministrativa>> degli organi dell'ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici"* (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2018, n. 5281; Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 53; entrambe richiamate da CFA, SS.UU., n. 14/2025-2026).

Tanto premesso in linea generale, nessuna delle figure sintomatiche evocate dalla reclamante è ravvisabile nella specie.

15.2. Quanto alla disparità di trattamento, essa postula, per definizione, l'omogeneità delle situazioni poste a raffronto e la loro difforme regolazione a parità di presupposti.

Nel caso in esame la posizione della reclamante e quella della società ammessa non sono affatto omogenee.

La graduatoria approvata con il Comunicato ufficiale n. 7 non è una graduatoria unitaria a scorrimento per punteggio, bensì una graduatoria articolata per livelli e, all'interno del medesimo livello, per distinte categorie soggettive.

Il Livello 1 - Graduatoria A è riservato alle *«Società retrocesse al Campionato sottostante»*, categoria nella quale è collocata la società Rosciano River Arabona; il Livello 1 - Graduatoria B è riservato alle *«Società non promosse dal Campionato sottostante»*, categoria nella quale è collocata la reclamante.

Ne consegue che il maggior punteggio conseguito dalla reclamante, pari a 27,70 a fronte del punteggio di 14,80 attribuito alla società ammessa, è del tutto irrilevante ai fini della precedenza, poiché i punteggi assumono rilievo unicamente all'interno di ciascuna graduatoria e non consentono il raffronto tra graduatorie diverse, ordinate secondo un criterio di priorità qualitativa e non quantitativa.

La reclamante, in sostanza, non lamenta la mancata applicazione dei criteri, bensì i criteri medesimi, nella parte in cui antepongono la categoria delle società retrocesse a quella delle società non promosse.

I criteri di ripescaggio non sono in atti.

Peraltro, la reclamante non ne disconosce la preesistenza e la previa pubblicazione, anzi di essi si è avvalsa.

Sennonché tali criteri non risultano impugnati e la loro messa in discussione non può essere surrettiziamente introdotta attraverso l'impugnazione dell'atto che ne costituisce mera applicazione.

Questa Corte ha già affermato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la delibera che integra l'organico di un campionato, con contestazione dei punti attribuiti e conseguente pretermissione della società ricorrente ai fini del ripescaggio, allorché non vengano tempestivamente impugnati i criteri e la tabella dei punteggi previamente pubblicati (CFA, SS.UU., n. 45/2023-2024).

Del resto, la reclamante espressamente riconosce che il Comitato ha attuato *«un ripescaggio per fascia»* e che la società ammessa era in possesso dei requisiti previsti, il che conferma che la doglianza attiene non già alla corretta applicazione del criterio, ma alla sua stessa conformazione.

15.3. Quanto alla dedotta contraddittorietà interna del Comunicato ufficiale n. 7, la censura non resiste alla verifica dei dati numerici recati dall'atto.

Le determinazioni relative al Campionato di Promozione e al Campionato di Prima Categoria non costituiscono due decisioni autonome e tra loro dissonanti, ma i due segmenti di un'unica operazione organizzativa, reciprocamente condizionati.

Al Campionato di Prima Categoria risultavano regolarmente iscritte 54 società ed erano state presentate tre domande di ammissione da parte di società provenienti dal Campionato di Seconda Categoria.

L'ammissione di una sola società dalla Prima Categoria alla Promozione, unita all'accoglimento delle tre domande provenienti dalla Seconda Categoria, determina un organico di 56 società, pari a quattro gironi da 14 squadre ciascuno.

L'ammissione di tre società dalla Prima Categoria alla Promozione, resa necessaria dal completamento dell'organico di

Promozione a 34 unità, unita all'accoglimento delle medesime tre domande provenienti dalla Seconda Categoria, avrebbe invece determinato un organico di 54 società, non ripartibile in quattro gironi di eguale consistenza e tale da imporre la formazione di due gironi da 14 e due gironi da 13 squadre.

Sarebbe stata così riprodotta esattamente la medesima criticità numerica riscontrata nella stagione sportiva 2025/2026; criticità che la riforma aveva già inteso superare prevedendo, per la stagione sportiva 2026/2027, un organico di Prima Categoria pari a 56 società.

Lungi dal risultare contraddittoria, la motivazione dell'atto impugnato si rivela dunque internamente coerente e aritmeticamente verificabile: l'anticipazione della riforma del Campionato di Promozione è precisamente ciò che ha consentito di conseguire, in un solo atto, tanto l'assetto a due gironi da 16 squadre in Promozione, quanto l'assetto a quattro gironi da 14 squadre in Prima Categoria.

Il raffronto con la stagione sportiva 2025/2026, nel corso della quale il Campionato di Prima Categoria si è articolato in due gironi da 13 e due gironi da 14 squadre, non è idoneo a fondare la censura di disparità di trattamento.

La disparità di trattamento presuppone, infatti, il raffronto tra posizioni contemporanee e omogenee, e non tra assetti organizzativi di stagioni sportive diverse, definiti in relazione a un numero di compagini iscritte e a un quadro di esigenze differenti.

Vale, per contro, il rilievo opposto: proprio l'assetto della stagione precedente è stato considerato come criticità numerica da superare, sicché la sua mancata riproposizione costituisce attuazione, e non violazione, di un indirizzo organizzativo dichiarato e reso pubblico.

Né può ritenersi che il Comitato regionale fosse vincolato a reiterare una soluzione organizzativa adottata in passato, giacché ciò equivarrebbe a negare in radice l'esistenza stessa del potere di riorganizzazione dei campionati, che l'ordinamento federale gli riconosce.

15.4. Circa, poi, la dedotta lesione dell'affidamento riposto nel Comunicato ufficiale n. 1 del 2 luglio 2026, la censura è smentita dal contenuto testuale del medesimo atto.

Il Comunicato ufficiale n. 1 non ha determinato l'organico del Campionato di Promozione in 34 società, ma si è limitato a indicare l'elenco delle società che avevano *«diritto a richiedere l'iscrizione»* al campionato, con formula che attiene alla legittimazione a presentare domanda e non alla definitiva composizione dell'organico.

Soprattutto, il medesimo Comunicato ufficiale n. 1, immediatamente di seguito a tale elenco, ha espressamente stabilito che *«[i]l Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di valutare, dopo il termine ordinatorio di iscrizione, la consistenza organica delle Società iscritte ed effettuare le opportune valutazioni in merito all'eventualità o meno di procedere alle Domande di ripescaggio per le Società non aventi titolo».*

La riserva, formulata in termini inequivoci e ripetuta per ciascuno dei campionati regionali, esclude in radice la configurabilità di un affidamento qualificato sul completamento dell'organico a 34 unità.

L'atto che la reclamante invoca quale fonte del proprio affidamento è, dunque, precisamente l'atto che ha reso noto a tutte le società affiliate che la decisione sul se procedere ai ripescaggi sarebbe stata assunta soltanto dopo la scadenza del termine di iscrizione e all'esito della valutazione della consistenza organica delle iscritte.

La reclamante, che ha presentato la propria domanda successivamente alla pubblicazione di tale Comunicato, non poteva pertanto ignorare la natura meramente eventuale della procedura di ripescaggio.

Nessuno può fondare un legittimo affidamento sulla immodificabilità dell'ordinamento, che è una realtà dinamica e in continua evoluzione (CFA, SS.UU., n. 112/2025-2026).

Ciò, a maggior ragione, quando la modificabilità sia stata espressamente annunciata dall'atto medesimo.

Ed è irrilevante, in senso contrario, l'esborso economico sostenuto per la presentazione della domanda di ripescaggio, poiché l'onere economico connesso alla partecipazione a una procedura a esito incerto non muta la natura giuridica della posizione soggettiva coinvolta, che non ha consistenza di un diritto (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 27/2020; Cons. Stato, Sez. V. n. 1362, n. 1367 e n. 1370/2020).

15.5. Per altro verso, non è utile alla reclamante richiamare a sostegno delle proprie ragioni l'art. 13 delle N.O.I.F. e l'art. 2, comma

3, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui i comunicati si considerano legalmente conosciuti da tutti gli affiliati e i tesserati a decorrere dalla data della loro pubblicazione.

Tali disposizioni depongono in senso contrario alla tesi difensiva, poiché confermano che il Comunicato ufficiale n. 7, pubblicato il 30 luglio 2026, ha prodotto i propri effetti da quella data, secondo il regime ordinario di efficacia immediata proprio degli atti federali.

15.6. In ordine agli ulteriori profili dell'eccesso di potere dedotti nel reclamo, basterà rilevare che: quanto all'istruttoria e al travisamento, la reclamante non contesta la materialità dei dati posti a base del provvedimento (31 società iscritte, mancata iscrizione della Union Fossacesia, 54 iscritte in Prima categoria, 3 domande dalla Seconda categoria); quanto allo sviamento, non è allegato alcun elemento dal quale desumere l'uso del potere per un fine diverso, e tale elemento non può essere ravvisato nell'ammissione della società collocata al primo posto della graduatoria dalla quale i criteri imponevano di attingere per prima.

15.7. I motivi terzo e quarto vanno, conclusivamente, respinti.

16. Con il quinto motivo la reclamante deduce la violazione dei principi di imparzialità e correttezza, richiamando testualmente l'art. 1.1 del Codice etico federale (*recte*: le premesse) e sostenendo che la riduzione dell'organico da 34 a 32 squadre costituirebbe un *unicum* procedurale, non essendosi mai verificato in precedenza che venisse smentito un precedente comunicato ufficiale, e che sarebbe stato riservato un trattamento differente alla società retrocessa rispetto a quelle che avevano legittimamente avanzato domanda di ripescaggio.

16.1. Il motivo è infondato.

Difatti, l'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, che impone a tutti i soggetti dell'ordinamento federale il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, e le disposizioni del Codice etico federale non introducono un sindacato ulteriore rispetto a quello di manifesta irragionevolezza, né possono valere a introdurre un sindacato su scelte organizzative che, per quanto sopra esposto, sfuggono al controllo del giudice sportivo se non in casi del tutto marginali.

16.2. In ogni caso, e a prescindere da tale rilievo, nella specie non è ravvisabile alcuna lesione dei principi invocati.

L'imparzialità è stata assicurata dalla predeterminazione dei criteri di ripescaggio, alla cui applicazione automatica il Comitato regionale si è integralmente attenuto, senza margini di apprezzamento nell'individuazione della società ammessa.

La trasparenza è stata assicurata dalla pubblicazione, sui comunicati ufficiali, tanto del piano di riforma (Comunicato ufficiale n. 72 del 28 marzo 2025), quanto della riserva relativa all'eventualità dei ripescaggi (Comunicato ufficiale n. 1 del 2 luglio 2026), quanto, infine, della graduatoria integrale delle domande, con l'indicazione nominativa di tutte le concorrenti, dei rispettivi livelli e dei rispettivi punteggi (Comunicato ufficiale n. 7 del 30 luglio 2026).

Vale anzi osservare che proprio la pubblicazione integrale della graduatoria, ivi compresa la posizione di prima classificata attribuita alla reclamante nel Livello 1 - Graduatoria B, dimostra l'assenza di qualsiasi occultamento e ha posto la reclamante in condizione di conoscere compiutamente la propria posizione e di reagire in sede giustiziale.

16.3. Quanto all'asserito carattere di *unicum* della vicenda, l'argomento è privo di rilievo giuridico.

La novità di una determinazione organizzativa non ne costituisce, di per sé, indice di illegittimità, così come l'eventuale esistenza di prassi difformi non sarebbe idonea a fondare un vincolo per il futuro.

La motivazione della deliberazione impugnata, del resto, si fa espressamente carico del rapporto con il precedente Comunicato ufficiale n. 72, dando atto che il piano di riforma *«costituisce una precedente deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo e può essere modificato mediante una nuova deliberazione adeguatamente motivata, in presenza di sopravvenute ed evidenti esigenze organizzative nonché nell'interesse della sostenibilità complessiva dei Campionati regionali».*

Tale passaggio motivazionale è corretto in punto di diritto, giacché il potere di autorganizzazione, quando non sia stato esaurito con l'adozione di un atto a effetti irrevocabili, resta esercitabile e comprende il potere di rivedere le proprie precedenti determinazioni programmatiche, purché ciò avvenga con adeguata motivazione e prima che le posizioni dei destinatari si siano consolidate.

Nella specie, la revisione è intervenuta prima dell'inizio del campionato, prima della formazione dei calendari e prima che alcuna società avesse acquisito un titolo alla partecipazione al Campionato di Promozione ulteriore rispetto a quello spettante alle 31 società regolarmente iscritte.

16.4. Il quinto motivo va, conclusivamente, respinto.

17. Con il sesto motivo la reclamante deduce l'omessa pronuncia su questione dirimente, lamentando che il Tribunale federale territoriale nulla avrebbe detto in ordine alla contraddittorietà delle motivazioni del Comunicato ufficiale n. 7 e in ordine all'art. 50 delle N.O.I.F.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

Difatti, quanto alla dedotta contraddittorietà della motivazione, il Tribunale si è espressamente pronunciato, avendo affermato di ritenere *«il provvedimento impugnato esente da vizi, anche ai fini dell'insussistenza della lamentata illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione in quanto ha adeguatamente dato conto dei motivi che hanno portato all'anticipazione della riforma».*

Non sussiste, pertanto, alcuna omissione di pronuncia, potendo semmai discutersi della persuasività della motivazione resa.

Questo, tuttavia, integrerebbe un vizio diverso e comunque insussistente.

Questa Corte ha riesaminato integralmente nel merito la questione della contraddittorietà al § 15, con esito di conferma: il che rende irrilevante ogni questione sulla sufficienza della motivazione resa dal primo giudice.

Quanto, poi, all'art. 50 delle N.O.I.F., come prima detto, la relativa censura non è stata formulata in primo grado.

Pertanto, il Tribunale non aveva alcun onere di motivazione al riguardo.

In questa parte il sesto motivo, perciò, è inammissibile.

18. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo è infondato e, dunque, deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce